

**D.M. 20 dicembre 2005.**

**Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la *legge 28 dicembre 1993, n. 549*, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla *legge 16 giugno 1997, n. 179*, ed in particolare l'art. 3, comma 3;

Visto il *D.M. 3 ottobre 2001* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon;

Visto il *regolamento (CE) n. 2037/2000*, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal *regolamento (CE) n. 1804/2003*, ed in particolare l'art. 5, n. 3 e l'allegato VII;

Vista la *decisione 2004/232/CE*, del 3 marzo 2004 della Commissione europea, che modifica il *regolamento (CE) n. 2037/2000* riguardo l'uso di halon 2402;

Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 luglio 2005, con la quale l'Italia è stata condannata per il mancato rispetto delle restrizioni e delle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, del citato *regolamento (CE) n. 2037/2000*;

Ritenuto necessario uniformarsi alla suddetta sentenza e, pertanto, provvedere alle opportune modifiche al citato *D.M. 3 ottobre 2001*;

**Decreta:**

Al *D.M. 3 ottobre 2001* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del *regolamento (CE) n. 2037/2000*, l'uso degli idroclorofluorocarburi è consentito in sostituzione degli halon nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori esistenti per i soli usi critici previsti nell'allegato VII dello stesso regolamento.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti al comma 1, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri di cui al comma 3.

3. I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi sono istituiti sulla base accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della *legge 28 dicembre 1993, n. 549*, come modificata dalla *legge 16 giugno 1997, n. 179*, nonché i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.

4. I centri di cui al comma 3 provvedono altresì al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli idroclorofluorocarburi contenuti in apparecchiature e impianti diversi da quelli di cui al comma 2, ove sia necessario, nel corso delle operazioni di manutenzione o in caso di smantellamento degli stessi.

5. Ai centri autorizzati di raccolta degli idroclorofluorocarburi si applicano, le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6.»;

b) l'allegato I è abrogato.